

**IL DIRITTO DEL LAVORO
PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE**

*XX CONGRESSO NAZIONALE AIDLASS
Taranto 28-29-30 ottobre 2021*

Si ringrazia per il lavoro di raccolta e sistemazione degli atti la prof.ssa Valeria Fili, il prof. Alessandro Riccobono e la dott.ssa Michela Turollo.

© Copyright La Tribuna Srl – 2022
La Tribuna Srl | www.latribuna.it
29121 Piacenza - Via Campo della Fiera 4
Tel. 0523.46311

INDICE SOMMARIO

<i>Ringraziamenti</i>	pag. IX
<i>Elenco dei partecipanti</i>	» XIII
<i>Programma</i>	» XVII

Apertura del Congresso

MARINA BROLLO	» 1
---------------------	-----

Apertura dei lavori

DOMENICO GAROFALO, <i>L'anno che verrà, ovvero sul (diritto del) lavoro (privato e pubblico) dopo la pandemia</i>	» 5
---	-----

PARTE PRIMA

RELAZIONI E INTERVENTI

Prima sessione – giovedì 28 ottobre 2021 – pomeriggio

Relazioni

Sostenibilità dell'occupazione e rapporto di lavoro privato

MASSIMILIANO MARINELLI	» 17
------------------------------	------

Il diritto del lavoro come strumento per la sostenibilità dei servizi per la collettività

LUIGI FIORILLO	» 83
----------------------	------

Seconda sessione – venerdì 29 ottobre 2021 – mattina

Relazioni

Il diritto del lavoro per la sostenibilità del valore sociale dell'impresa

MARCO MARAZZA	» 191
---------------------	-------

La tutela del reddito: chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile

SIMONETTA RENGA	» 245
-----------------------	-------

<i>Conferimento del premio «Massimo D'Antona» per la migliore opera prima monografica in Diritto del lavoro per gli anni 2020-2021</i>	pag. 391
<i>Conferimento del premio «Francesco Santoro Passarelli» per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Diritto del lavoro per l'anno 2020</i>	» 392
<i>Conferimento del Premio «Ludovico Barassi» per la migliore tesi di laurea in Diritto del lavoro per l'anno 2020</i>	» 393

Interventi

ALESSANDRO BELLAVISTA, <i>Lavoro, Costituzione e mercato</i>	» 397
FELICE TESTA, <i>Confronto e contrattazione collettiva nella cifra del lavoro sostenibile e della sua disciplina</i>	» 407
CARLO PISANI, <i>Tecniche di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti</i>	» 415
EMANUELE DAGNINO, <i>Diritto del lavoro, valore sociale dell'impresa e sostenibilità: una questione di responsabilità</i>	» 419

Terza sessione – venerdì 29 ottobre 2021 – pomeriggio

Introduzione

PAOLO PASCUCCI.	» 427
-------------------------	-------

Interventi

CLAUDIA CARCHIO.	» 435
LILLI CASANO	» 439
LORENZO SCARANO, <i>È sostenibile il diritto del lavoro?</i>	» 443
ORONZO MAZZOTTA	» 447
ANGELICA RICCARDI, <i>Quale sostenibilità per Taranto?</i>	» 451
STEFANO ROSSI, <i>Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa</i>	» 457
ENRICO GRAGNOLI.	» 465
PAOLO TOSI	» 467
FRANCO CARINCI	» 469

Quarta sessione – sabato 30 ottobre 2021 – mattina

Interventi

LUCIA VALENTE, <i>Il collegamento tra politiche attive e politiche passive per combattere la spesa pubblica inefficiente: il ruolo chiave del meccanismo di condizionalità e della nozione di offerta congrua</i>	pag. 477
ANNA ZILLI, <i>La parità di genere per la ripresa sostenibile</i>	» 487
NICOLA DE LEONARDIS, <i>Lavoro autonomo e tutele nel mercato</i>	» 493
DOMENICO MEZZACAPO, <i>Sul bilanciamento dei valori costituzionali ed altre considerazioni sparse</i>	» 497
CLAUDIA MURENA, <i>Il welfare aziendale come strumento di sostenibilità</i>	» 501
ANDREA LASSANDARI	» 513
ANNA TROJSI, <i>Sull’articolazione della pubblica amministrazione italiana e sul pluralismo delle dirigenze</i>	» 517
FRANCESCO STOLFA	» 523
VINCENZO BAVARO	» 527
MARIA CRISTINA DEGOLI, <i>Riflessioni sull’adeguatezza pensionistica delle carriere lavorative miste, corte e discontinue</i>	» 531
FEDERICA STAMERRA, <i>Blocco dei licenziamenti e limitazione dell’autonomia negoziale</i>	» 535
ALESSANDRO GARILLI	» 539
ALESSIO CARACCILO, <i>Transizione ecologica e tutela della salute tra ambiente e lavoro</i>	» 545

Repliche

MASSIMILIANO MARINELLI	» 553
LUIGI FIORILLO	» 557
MARCO MARAZZA	» 561
SIMONETTA RENGA	» 569

PARTE SECONDA
NOTIZIARIO AIDLASS
Assemblea sociale – 30 ottobre 2021 – mattina

MARINA BROLLO, <i>Relazione della Presidente all'Assemblea dei soci</i>	pag. 575
DOMENICO GAROFALO, <i>Relazione del Segretario Generale all'Assemblea dei soci</i>	» 581
EDOARDO ALES, <i>Presentazione delle candidature della "Lista Arianna"</i>	» 589
ALESSANDRO GARILLI, <i>Presentazione delle candidature</i>	» 591
<i>Verbale esito del Referendum modificativo dell'art. 2 dello Statuto associativo</i>	» 595
<i>Verbale esito delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo</i>	» 601

PARTE TERZA
NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

<i>Seminario internazionale di diritto del lavoro comparato "Pontignano XXXVII": «Labour relations in the digital era»</i>	» 605
--	-------

Ringrazio innanzitutto coloro i quali hanno avuto parole di elogio nei miei confronti, anche se forse queste avrebbero dovuto essere indirizzate al mio Maestro, il Prof. Garilli, che mi ha insegnato tutto quello che so. Non però tutto quello che lui sa, perché – si sarà capito anche dal dibattito – non sempre sono stato un allievo disciplinato.

Inizio la mia replica partendo dalle considerazioni del Prof. Carinci, il quale è a tutti noi noto per il suo spirito libero, che lo porterebbe – interpreto liberamente il suo pensiero – a sventolare una bandiera arcobaleno, laddove si imbattersse in una manifestazione di Forza Nuova.

Il Prof. Carinci ha affrontato il tema della qualificazione della vaccinazione come obbligo o come onere. Probabilmente non sono stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del problema, in ordine al quale – soprattutto sulla difficoltà di inquadrare la fattispecie come onere – ha scritto pagine molto interessanti Giovanni Zampini, in un saggio pubblicato su *Il lavoro nella giurisprudenza*. Non condivido però le conclusioni dell'articolo, anche se ne ho dato una valutazione ampiamente positiva ai fini della pubblicazione sulla rivista.

Ritengo che nel caso in esame siamo in presenza di un chiaro obbligo, così come è un obbligo la vaccinazione antitetanica in numerosi settori economici (tale qualificazione non è mai stata messa in discussione, nonostante la sostanziale assenza di contenzioso sul punto), o quella contro l'epatite, obbligatoria solo per i medici. Si tratta di un obbligo in quanto allo stesso sono collegate (in senso ampio) delle sanzioni, vi sono delle forme di controllo delegate ai datori di lavoro, e vi sono delle conseguenze sul piano del rapporto di lavoro in caso di suo mancato assolvimento. Infatti, il lavoratore che non si sottopone a uno dei due trattamenti sanitari obbligatoriamente alternativi (controllo medico tramite tampone, o vaccinazione) non può accedere al luogo di lavoro e subisce la perdita del trattamento economico, a meno che non sia possibile lo svolgimento delle mansioni dal proprio domicilio.

È evidentemente da accogliere l'invito del Prof. Carinci a riaffermare l'assoluto rispetto della dignità umana in ogni momento della discussione, seppure questa a volte possa essere resa difficoltosa dalla mancanza di basi di partenza condivise. Tra i contrari alla vaccinazione vi è infatti chi nega in radice validità al pensiero scientifico, e segue tesi assai eterodosse – ritenendo ad esempio che le piramidi egiziane siano state costruite da una civiltà aliena, o che il mondo sia governato da un misterioso popolo chiamato *rettilliani* – rendendo così complesso il dialogo, ma anche chi ha avuto e ha ragionevoli dubbi e riserve, in ordine ai quali una comunicazione

(non tanto istituzionale quanto giornalistica) improntata, specie nei primi tempi, a un inutile sensazionalismo non è stata di aiuto.

In ogni caso, è imprescindibile mantenere il rispetto della persona, pur nella diversità delle opinioni. È certamente vero che non è possibile minacciare di morte chi è contrario alla vaccinazione, o di aspettare sotto casa (magari brandendo una Hazett 36) chi è contrario alla certificazione verde. È ovviamente vero anche il reciproco, per cui tali minacce non possono essere rivolte nemmeno a chi sostiene la necessità di vaccinarsi, e la sicurezza dei vaccini dal punto di vista medico.

In ordine al problema dei costi dei trattamenti medici alternativi al vaccino, non condivido in alcun modo l'atteggiamento punitivo di chi ritiene che, in ogni caso questi debbano essere posti a carico del lavoratore. È una soluzione possibile, ma ho provato a dimostrare che non è l'unica giuridicamente praticabile. Ricollegandomi all'intervento di ieri del Prof. Pisani, ritengo anche io che ci sia stata un'eccessiva timidezza del sindacato, che non ha voluto – non ne ho compreso i motivi – affrontare sui luoghi di lavoro, in sede di assemblea, la discussione sulla soluzione più praticabile e condivisibile per affrontare l'emergenza sanitaria, dopo che è diventata disponibile un'arma risolutiva, come è il vaccino. Ciò è ancora più sorprendente, in quanto fin dagli anni '70 del secolo scorso il dibattito sulla medicina democratica, e sulla necessità di un suo decentramento territoriale, è stato alla base del movimento di opinione (del quale le organizzazioni sindacali sono state una componente fondamentale) che ha portato all'introduzione del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Questo è stato tanto criticato in passato, ma la sua importanza è risultata evidente una volta che è emerso in modo chiaro come sue modifiche non meditate abbiano inciso negativamente sulla sua efficienza nella tutela della salute pubblica.

Sempre con riferimento all'intervento del Prof. Pisani, io ho sostenuto che i protocolli sottoscritti dalle parti sociali contengono le misure innominate richieste dall'art. 2087 c.c., in ordine alla tutela contro il Covid. Ovviamente però devono essere comunque rispettate le disposizioni di fonte legale, che abbiano introdotto regole specifiche in materia di tutela della salute, che i protocolli possono integrare, ma non sostituire.

Ritengo invece che i protocolli non avrebbero potuto introdurre in alcun modo l'obbligo di vaccinazione, in quanto osta a tale soluzione la riserva di legge sulla materia, contenuta nell'art. 32 Cost. Nella relazione ho sostenuto, come altri prima di me, che tale riserva potrebbe essere ritenuta rispettata dalla previsione contenuta nell'art. 279 del D.L. vo 9 aprile 2008, n. 81, ma ho altresì espresso quali potrebbero essere le riserve su tale soluzione. A questi dubbi l'amico Enrico Gragnoli ne ha aggiunti altri dal punto di vista pratico, fondati sulla interpretazione data alla disposizione dai medici competenti, della quale ovviamente si deve tenere conto nell'ordinaria gestione dell'impresa.

Dissentito invece fortemente da quanto sostenuto dall'avv. De Michele in ordine all'interpretazione del Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. Si tratta innanzitutto di un atto che disciplina una questione specifica (la libertà di circolazione tra paesi dell'Unione), e che dunque potrebbe contenere regole e principi esclusivamente su tale ristretto ambito. Inoltre, quanto affermato dall'avv. De Michele è contenuto in un "considerando", il quale non costituisce un enunciato precettivo, ma soltanto un ausilio nell'interpretazione delle regole, introdotte – si ripete – per un ambito limitato. Peraltro, nella parte avente valore normativo il regolamento in questione consente agli stati nazionali di introdurre ulteriori limitazioni nei confronti dei cittadini provenienti da altri stati (anche dell'Unione). Di tale facoltà – che consente di porre ulteriori restrizioni alla fondamentale libertà di circolazione e di differenziarle in ordine alla situazione sanitaria di ciascuno – i singoli paesi si sono ampiamente avvalsi, senza che alcuna reazione da parte delle istituzioni europee.

Nell'intervento del Prof. Pisani mi è sembrato di cogliere una critica di opportunismo metodologico, per usare l'espressione usata da D'Antona nel suo fondamentale saggio del 1990, in ordine alla lettura del divieto di licenziamento. In particolare, e in effetti è così, in alcuni casi ho seguito un'interpretazione costituzionalmente orientata del testo, mentre in altri ho scelto di aderire a una lettura fondata più sulla sua formulazione letterale. Ciò mi ha portato anche a dissentire dalla tesi del Prof. Garilli, che intende limitare il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo alle sole ipotesi in cui questo consista in ragioni di carattere strettamente economico organizzativo. Ritengo infatti che il divieto dei licenziamenti nei casi indicati dall'art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604, formulato con il riferimento alla disposizione citata senza ulteriori specificazioni, non contenga nella sua formulazione letterale alcuna possibilità di una sua interpretazione restrittiva.

Rimarrebbe sempre la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma, perché la stessa sottopone a una disciplina identica fattispecie tra loro molto diverse, ma ciò presupporrebbe l'esistenza di un contenzioso al riguardo, e dunque un licenziamento intimato per ragioni oggettive durante l'emergenza, impugnato in sede giudiziale da un lavoratore. Nel predetto periodo però i licenziamenti sono stati assai limitati, e nei casi dubbi – come quello in esame – in presenza di un'alternativa praticabile a costo zero come il ricorso agli ammortizzatori sociali, dubito che ci siano stati imprenditori disposti a rischiare di subire una successiva reintegrazione del lavoratore.

Il Prof. Mazzotta e il Prof. Tosi, da raffinati civilisti quali sono, ci hanno ricordato l'importanza di un corretto uso del metodo giuridico. L'indispensabile apertura cognitiva ai valori posti alla base dell'ordinamento non può infatti fare venire meno il rispetto dei criteri legali posti a fondamento dell'interpretazione, indispensabile in

uno stato di diritto. Il Prof. Mazzotta ha altresì invitato – invito senz'altro da raccogliere – a non indulgere in espressioni anglofone, nei casi in cui vi sia – come normalmente accade – un termine italiano che già esprima il concetto. Peraltro, l'uso dell'inglese – secondo alcuni il moderno latino nella comunicazione internazionale – potrebbe introdurre elementi di confusione, piuttosto che di chiarezza, nel discorso, più o meno come nella conversazione tra Renzo e Azzecagarbugli nei *Promessi Sposi*, in cui il latino non illumina il ragionamento, ma lo rende oscuro.

I tanti brillanti interventi ascoltati nel corso del dibattito, in ogni caso, mi portano a chiudere con una vena di ottimismo, affidata a una suggestione letteraria (ulteriore rispetto alle citazioni poste in apertura della relazione). In *Amleto* Ofelia afferma che noi sappiamo ciò che siamo adesso, ma non sappiamo ciò che potremmo diventare. Nei nostri confronti tale affermazione non risponde al vero, in quanto non soltanto il dibattito ha mostrato che sappiamo ciò che siamo, ma anche che abbiamo idee ragionevolmente chiare su ciò che potremmo diventare.